

C O M U N E D I B R E D A D I P I A V E

- PROVINCIA DI TREVISO -

**CONVENZIONE CON _____ PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA S. PIO X/ VIA PONTESELLI E DI VIA CAL
DEL BROLO**

L'anno Duemilaventi, il giorno _____ del mese di _____ presso la sede municipale di Breda di Piave

T R A

_____, Responsabile di Posizione organizzativa del Comune di Breda di Piave, domiciliat_ per la carica presso la sede municipale di Breda di Piave – Via Trento e Trieste n. 26 (C.F. del Comune: 80006200267), __ quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente medesimo, di seguito denominato "Comune", a' sensi del decreto sindacale n. 1 del 21.05.2019;

E

_____, con sede in _____ – Via _____, n. ____ (C.F.: _____), che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata/o per brevità anche "Gestore", per__a quale agisce esclusivamente nella sua qualità di Presidente Legale Rappresentante il Sig. _____, nat_ a _____ (____) il _____ (C.F. _____),

PREMESSO

che, con deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____, è stato approvato lo schema di convenzione per la concessione in uso degli impianti sportivi comunali di Via S. Pio X / Via Ponteselli e di Via Cal del Brolo, per la durata delle stagioni sportive 2020/21 – 2021/22 – 2022/23, con scadenza al 31.08.2023;

che l'Amministrazione comunale ha acquisito, anche ai fini della tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.10, n. 136, il Codice Identificativo di
Gara (C.I.G.) n _____,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO

Il Comune di Breda di Piave, come sopra rappresentato, concede
all'associazione _____ che, come sopra rappresentata, accetta, la
gestione e l'uso, nei termini più espressamente precisati negli articoli seguenti,
degli impianti sportivi di calcio di Via S. Pio X / Via Ponteselli – Breda
capoluogo, ivi inclusa l'area esterna alla recinzione del campo di calcio e
insistente lungo via Ponteselli, previa protezione della stessa mediante
installazione di idonea recinzione a cura della concessionaria e spese a carico
del concedente e di Via Cal del Brolo - Pero, di proprietà comunale,
comprendenti i terreni di gioco, le opere, le attrezzature e gli arredi descritti in
apposito stato di consistenza in contraddittorio tra il Gestore ed il Comune,
depositato agli atti.

ART. 2 – UBICAZIONE IMPIANTI

Gli impianti sportivi di cui al precedente art. 1 sono ubicati sui terreni
catastralmente identificati come segue:

- Comune di Breda di Piave – Foglio 9 – Sez. A -- mapp. n. 1745.
- Comune di Breda di Piave – Foglio 4 - Sez. C - mapp. n. 1307.

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione di cui al precedente art. 1 ha durata per le stagioni sportive
2020/21 – 2021/22 – 2022/23.

In nessun caso la presente convenzione potrà essere rinnovata

tacitamente.

Pertanto, la presente convenzione andrà a scadere il 31.08.2023, fatto salvo, per entrambe le parti, il diritto di recesso da comunicarsi, a mezzo raccomandata A.R., con un preavviso di almeno 3 mesi.

ART. 4 – CUSTODIA

Il Gestore è nominato custode degli impianti e delle rispettive dotazioni e dovrà perciò garantire la sorveglianza degli stessi negli orari di apertura.

Alla risoluzione del rapporto di convenzione, i beni custoditi, complessivamente intesi come immobili e dotazione di attrezzature ed arredi, dovranno essere restituiti in condizioni di conservazione compatibili con il normale deterioramento dovuto ad un uso corretto da parte degli utenti.

ART. 5 – SORVEGLIANZA E PULIZIA DEGLI IMPIANTI

Il Gestore dovrà provvedere:

- all'apertura ed alla chiusura degli impianti sportivi;
 - al riordino complessivo dei locali, compresi i servizi igienici;
 - alla loro pulizia, che verrà svolta a conclusione degli allenamenti e dei singoli eventi/manifestazioni.
-

Il Gestore sarà, inoltre, tenuto, durante le ore di apertura, a curare un servizio di sorveglianza continuo onde impedire l'accesso a persone non debitamente autorizzate.

Il Gestore dovrà provvedere alla custodia, apertura, chiusura e pulizia degli impianti sportivi anche durante le manifestazioni/iniziative organizzate e/o patrociniate dal Comune.

ART. 6 – ADEMPIMENTI ED ONERI A CARICO DEL GESTORE

Saranno a carico del Gestore tutti gli interventi di manutenzione ordinaria

degli impianti sportivi e annesse strutture, impianti tecnologici, attrezzature,
aree verdi e pertinenze, manto erboso del campo di calcio.

Per manutenzione ordinaria si intendono gli interventi relativi alle riparazioni
e sostituzioni di parti ed al mantenimento integro degli impianti che dovessero
subire danni dovuti all'uso e all'impiego per essi previsto.

Sono considerati interventi di ordinaria manutenzione, a titolo esemplificativo
e non esaustivo:

- interventi di riparazione e/o sostituzione di apparecchi sanitari, rubinetterie,
accessori di tutte le apparecchiature e tubazioni;
- interventi di riparazione e/o sostituzione di lampade, reattori, interruttori,
ecc. dell'impianto di illuminazione (tutto ciò che è inerente il
funzionamento, eccetto la struttura portante);
- manutenzione rete metallica di recinzione degli impianti, ivi comprese
piccole sostituzioni e rattrappi di varchi o smagliature;
- verniciatura periodica dei pali in ferro, dei cancelli di recinzione, di tutte le
opere in ferro presenti;
- la manutenzione e sistemazione degli attrezzi;
- l'imbiancatura e la tinteggiatura interna degli edifici;
- riparazione e sostituzione di mattonelle del pavimento e del rivestimento,
del battiscopa, nonché ripristino di piccoli tratti di intonaco;
- riparazione o sostituzione di tutte le attrezzature mobili in dotazione quali:
scrivanie, sedie, panche, lettini, guardaroba, ecc.;
- disotturazione degli scarichi degli apparecchi igienico-sanitari, pozzetti di
ispezione, fosse biologiche, ecc.;
- sostituzione di vetri;

- riparazione di infissi, compreso ferramenta di movimento e di chiusura;
- pulizia dei locali e delle aree esterne;
- disinfezioni e disinfestazione in genere;
- l'organizzazione delle attività, anche in relazione agli adempimenti in materia sanitaria, di ordine pubblico e di vigilanza e quant'altro occorrente a garantire il regolare svolgimento di gare e manifestazioni.

Gli interventi di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti dovranno essere effettuati nel rispetto delle norme in materia (es.: CEI e antincendio). Al Gestore compete l'effettuazione di quel complesso di operazioni, eseguite secondo necessità o preventivamente, indispensabili per mantenere in efficienza le strutture, gli impianti tecnologici e le attrezzature.

Eventuali miglioramenti potranno essere proposti dal Gestore al Comune che, di volta in volta, adotterà le proprie determinazioni in merito. Il Gestore dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni dell'Ufficio Tecnico comunale.

In relazione alla realizzazione degli interventi manutentivi, il Gestore è tenuto a munirsi delle eventuali autorizzazioni necessarie o ad adempiere a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia.

Qualora il Gestore intenda eseguire a proprie spese lavori agli impianti e sue pertinenze configurabili come manutenzione comportante il possesso di specifici titoli edilizi, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'Amministrazione.

L'Amministrazione comunale potrà mettere a disposizione, per gli interventi di competenza del Gestore, le macchine operatrici in dotazione all'Ufficio Tecnico, previa richiesta da parte del Gestore e compatibilmente con le necessità di disporne per lo svolgimento delle proprie attività

istituzionali.

Spetta al Gestore espletare la procedura per chiedere ed ottenere le omologazioni degli impianti in gestione, relative all'idoneità degli impianti stessi all'esercizio della pratica sportiva ed allo svolgimento delle competizioni di vario livello.

Saranno a carico del Gestore, cui saranno intestati i relativi contratti con voltura a carico del Comune, tutte le utenze inerenti la gestione, il funzionamento e l'utilizzo degli impianti sportivi (spese per le utenze telefoniche, spese relative alla raccolta e al trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani, utenze elettriche, riscaldamento, nonché le spese relative all'eventuale espurgo di vasche Imhoff).

Saranno a carico del Gestore i servizi connessi all'espletamento delle proprie attività.

Il Gestore si impegna a mantenere gli impianti sportivi in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da riconsegnarli al Comune, alla scadenza della convenzione, in perfetto stato di funzionalità.

Al fine di consentire al Comune di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.10, n. 136 e s.m.i., il Gestore si obbliga a consegnare, su richiesta del Comune, copia di tutti gli eventuali contratti di subappalto quali definiti dal D. Lgs. 50/2016, nonché di tutti gli eventuali subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, della presente convenzione.

ART. 7 - MANUTENZIONE DEL MANTO ERBOSO DEI CAMPI DI CALCIO

Il Gestore si assume gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria del manto erboso dei campi di calcio e delle aree verdi adiacenti, provvedendo in

particolare ad effettuare:

- il taglio del manto erboso del terreno di gioco;
 - potature piante e taglio periodico delle aree verdi adiacenti di pertinenza dell'impianto sportivo;
 - il ripristino del terreno di gioco, dopo partite e allenamenti, ricollocando le zolle erbose eventualmente sollevatesi;
 - il ripristino del terreno di gioco alla fine dei campionati con tutti gli interventi di manutenzione necessari a mantenere la praticabilità del terreno di gioco (l'aratura, la semina, il taglio dell'erba, interventi di rigenerazione del terreno di gioco quali: livellatura e rilivellatura con sabbia, il diserbo selettivo, la concimatura e carotatura, ecc....);
 - la segnatura del terreno di gioco con adeguato materiale (vernice ecologica).
-

ART. 8 – INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Al fine di assicurare il più tempestivo ripristino di funzionalità degli impianti, il Gestore si impegna a provvedere direttamente, a propria cura e spese, agli interventi urgenti ed improrogabili di manutenzione straordinaria, la cui spesa sia inferiore o pari ad € 200,00 (IVA inclusa).

Il Gestore si impegna, altresì, a darne immediata comunicazione al Comune.

Eventuali interventi urgenti ed improrogabili di importo compreso tra € 200,01 ed € 1.500,00 (IVA inclusa) che si rendessero necessari in orari in cui gli uffici comunali preposti fossero chiusi, potranno essere eseguiti direttamente dal Gestore, fermo restando l'obbligo a suo carico di comunicare all'Ufficio Tecnico, alla sua riapertura, le motivazioni, la natura, le modalità di esecuzione, il nominativo della ditta incaricata e l'ammontare della spesa sostenuta, al

fine di ottenerne il rimborso, previa adozione dei necessari provvedimenti, da parte del Comune.

Salvo che nei casi sopra menzionati, è assolutamente vietato, al Gestore, eseguire nell'area degli impianti sportivi qualsiasi opera o lavoro di straordinaria manutenzione.

ART. 9 – DIVIETO DI ACCESSO ALLA CENTRALE TERMICA

E' fatto assoluto divieto al Gestore di accedere ai locali della centrale termica. L'Ufficio Tecnico del Comune provvederà a comunicare alla ditta responsabile della conduzione dell'impianto termico i calendari trasmessi dal Gestore, relativi all'utilizzo della struttura sportiva, affinchè venga adeguatamente programmato il funzionamento dell'impianto.

ART. 10 – ADEMPIMENTI ALLA SCADENZA

Allo scadere della convenzione il Gestore dovrà riconsegnare al Comune gli impianti sportivi, con le migliorie eventualmente apportate, senza poter pretendere compensi o risarcimenti di sorta.

Della riconsegna degli immobili e dei beni mobili oggetto della concessione, dovrà essere redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito verbale con l'obbligo per il Gestore di reintegrare al Comune le eventuali defezioni riscontrate all'atto della riconsegna, salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso ed alla vetustà.

ART. 11 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

Saranno a carico del Comune le spese di straordinaria manutenzione dei locali (a titolo di esempio: riparazione solai, tetti, sostituzione caldaie), nonché la manutenzione ordinaria della centrale termica, fermo restando quanto già previsto al precedente art. 9.

L'Amministrazione ha comunque piena facoltà di valutare e decidere insindacabilmente in merito agli interventi da effettuare.

L'esecuzione a carico dell'Amministrazione Comunale di tali interventi di manutenzione straordinaria sarà posta a carico del gestore nel caso in cui la necessità di detti interventi sia derivata da inottemperanza da parte del Gestore alle operazioni di ordinaria manutenzione, o di incuria, disattenzione, incompetenza da parte dello stesso o di terzi fornitori.

ART. 12 – UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

Il Gestore utilizzerà gli impianti sportivi oggetto della presente convenzione per gli allenamenti e le partite.

L'utilizzo non si intende esclusivo.

A tal fine verrà predisposto dal Comune, in accordo con il Gestore e con gli eventuali altri gruppi/associazioni che utilizzano gli impianti, il calendario annuale di utilizzo degli stessi. Tutti coloro che intendono utilizzare gli impianti sportivi in via continuativa, dovranno presentare all'ufficio sport del Comune apposita richiesta scritta, almeno 30 giorni prima dell'inizio della stagione sportiva.

In caso di disaccordo tra le parti, interverrà il Comune, con decisione insindacabile.

Eventuali utilizzi da parte di associazioni sportive, enti e/o privati al di fuori del calendario annuale, dovranno essere richiesti per iscritto all'ufficio Sport del Comune, almeno 10 giorni prima. L'autorizzazione sarà rilasciata dal Responsabile dell'ufficio, sentito il Gestore.

Deve essere, in ogni caso, prioritariamente garantita la fruizione degli impianti alle associazioni sportive calcistiche ed ai gruppi di calcio

amatoriale di Breda di Piave.

Il Gestore dovrà sempre garantire la custodia, la sorveglianza e la pulizia degli impianti a norma degli artt. 4 e 5 della presente convenzione.

La concessione in uso è in forma di comodato, previa corresponsione del canone di cui al successivo art. 15, in considerazione dell'uso pubblico degli impianti di cui alla presente convenzione e della onerosità della loro gestione.

Il Comune, sentito il Gestore, stabilirà, ad inizio di ciascuna stagione sportiva, l'importo del contributo spese che altre società, enti o privati dovranno versare per l'utilizzo degli impianti stessi; tale contributo sarà introitato dal Gestore, a copertura forfetaria delle spese per l'assistenza prestata.

Gli impianti dovranno, inoltre, essere messi a disposizione del Comune, senza onere alcuno, su semplice richiesta e previo preavviso di 10 giorni, per l'effettuazione di iniziative proprie, poste sotto il proprio patrocinio o disposte dallo stesso con carattere occasionale e/o continuativo, compatibilmente con le gare ufficiali di campionato delle squadre del Gestore.

Nessun contributo spese sarà comunque corrisposto, in ogni caso, a carico del Comune per le manifestazioni da esso organizzate.

Sarà compito del Gestore vigilare sul rispetto degli accordi che saranno di volta in volta assunti tra il Gestore e gli altri eventuali fruitori.

Nel caso in cui il Gestore intendesse attivare un servizio di biglietteria, esso rimarrà esclusivo responsabile nell'adempimento di quanto previsto dalle disposizioni normative, anche tributarie, in vigore ed esonera fin d'ora il Comune da ogni responsabilità che possa derivare da qualsiasi controversia con terzi.

Sono vietate al Gestore le utilizzazioni degli impianti per usi diversi da quanto specificato nella presente convenzione.

L'eventuale uso, esclusivamente episodico, per attività non direttamente legate alla pratica del calcio da parte del Gestore, o l'utilizzo a qualsiasi titolo da parte di terzi delle strutture in oggetto, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.

ART. 14 – CONTRIBUTO PER LA GESTIONE

Il Comune corrisponderà al Gestore, per il periodo indicato al precedente art. 3, un contributo pari ad **€ 23.500,00.= (IVA inclusa) per ciascuna annualità sportiva di durata della presente convenzione**, a fronte della spese da quest'ultimo sostenute per la gestione degli impianti concessi in uso ed in considerazione dell'uso pubblico delle strutture e della riserva di disponibilità a favore dell'Amministrazione Comunale.

Le parti danno atto che gli interventi di cui agli artt. 4 e seguenti della presente convenzione rientrano nelle prestazioni di servizi fatte dal Gestore nell'esercizio di attività commerciali.

Il contributo sarà erogato alle seguenti scadenze:

- 40% all'inizio della stagione sportiva;
- 40% entro il mese di marzo della stagione sportiva cui si riferisce la presente convenzione;
- 20% (saldo) entro 30 giorni dalla presentazione, da parte del Gestore, di quanto segue:

- una relazione analitica sull'attività svolta per la gestione degli impianti in concessione, corredata dal rendiconto delle entrate e delle spese, riferite alla gestione medesima;

- l'avvenuta adozione, da parte del Gestore e nel pieno rispetto dell'autonomia organizzativa dello stesso, di una regolamentazione finalizzata a garantire la massima trasparenza ed equità nella determinazione ed applicazione delle quote di partecipazione a carico degli atleti iscritti all'Associazione, nonché nella fissazione di precisi criteri per la gestione di ogni possibile deroga od agevolazione (es: a fasce deboli/disagiate di utenti) nell'applicazione delle quote di partecipazione stesse.

L'erogazione del contributo è comunque condizionata alla accettazione e sottoscrizione della Carta Etica dello Sport Veneto, a cui il Comune ha aderito giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 02.07.2018;

Nel caso in cui, dai risultati del rendiconto annuale della gestione economica degli impianti, risultasse un eventuale passivo per il Gestore, non vi sarà obbligo per l'Amministrazione Comunale di ripianarlo.

Il Gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.10, n. 136 e s.m.i..

Il Gestore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso, della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nel caso in cui il Comune dovesse limitare l'uso e l'attività degli impianti per cause che si rendessero necessarie, con preavviso di 15 giorni, il contributo di gestione sarà ridotto in misura proporzionale al periodo di mancato utilizzo. Le parti concordano che in tal caso nulla sarà dovuto al Gestore in riferimento al detto mancato utilizzo.

Sarà comunque riconosciuto al Gestore il rimborso delle spese sostenute per la manutenzione dei tappeti erbosi o altri eventuali servizi resi su richiesta del Comune, durante il periodo di mancato utilizzo.

ART. 15 – CANONE ANNUALE

Il canone annuale corrispettivo per la concessione dell'affidamento della gestione delle strutture oggetto di convenzione, dovuto all'Amministrazione, è fissato in € 100,00 oltre I.V.A..

Il canone dovrà essere versato all'Amministrazione entro il 31 ottobre di ciascun anno di durata della presente convenzione.

Il Gestore non potrà per nessun motivo ritardare il pagamento del canone oltre il termine previsto e non potrà far valere alcuna eccezione ed azione, se non dopo aver onorato la scadenza alla data prevista.

ART. 16 – PUBBLICITA'

Il Gestore potrà gestire gli spazi pubblicitari comunque di carattere esterno precario, destinando il ricavato a proprio favore, fermi restando gli adempimenti di legge in materia e in particolare il rispetto del vigente Regolamento comunale sulle pubbliche affissioni e il versamento delle imposte previste.

ART. 17 – LICENZE

Il Gestore è tenuto a fornirsi a propria cura e spese di tutte le licenze ed autorizzazioni prescritte e necessarie per lo svolgimento delle diverse attività all'interno degli impianti concessi in uso.

ART. 18 – RESPONSABILITÀ'

Il Gestore esonera espressamente il Comune di Breda di Piave dai rischi derivanti dall'utilizzo diretto degli impianti come regolamentato nel presente atto, nonché dai rischi derivanti dalle attività svolte anche da altri soggetti

assegnatari degli impianti, o dai rischi derivanti a seguito dei rapporti che il Gestore andrà ad instaurare per l'utilizzo, l'esercizio della custodia, l'espletamento della ordinaria manutenzione e la gestione degli impianti.

Il Gestore si impegna, perciò, con la firma della presente convenzione, a tener sollevato il Comune da qualsiasi onere o responsabilità per incidenti o danni che dovessero accadere a persone o cose nell'ambito degli impianti sportivi oggetto della presente convenzione e per tutta la durata della concessione. Pertanto, dalla data di decorrenza della presente concessione ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia nei confronti di terzi che dello stesso Comune, relativa all'attività di gestione degli impianti sportivi in oggetto e di realizzazione delle opere previste, viene assunta dal Gestore.

Il Gestore risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa sul Comune o di compenso da parte del Comune stesso.

Il Gestore sarà inoltre responsabile per ogni danno che gli impianti dovessero subire a causa di sua incuria, negligenza, trascuratezza o comunque colpa e, come tale, avrà l'obbligo, in base alla decisione insindacabile del Comune ed entro il termine da questo stabilito, di rimborsare il danno oppure, alternativamente, di ripararlo a sua cura e spese.

A tale scopo, dovrà stipulare apposita polizza assicurativa, con oneri a proprio carico. Copia di detta polizza dovrà essere depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale prima della stipula della presente convenzione.

ART. 19 – PERSONALE E SICUREZZA

Il Gestore è responsabile dell'attività e della sicurezza dei propri

soci, dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità connessa all'attività del personale socio, dipendente e/o collaboratore del Gestore e nessun rapporto di lavoro subordinato potrà costituirsi fra il Comune e gli operatori del Gestore.

Il Gestore si impegna, altresì, nei confronti del proprio personale, ad applicare il trattamento economico dovuto secondo la normativa del settore, nonché a rispettare le norme sul versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e ad effettuare gli adempimenti fiscali prescritti.

Il Gestore si impegna, infine, a rispettare e far applicare ai propri soci, ai collaboratori e al proprio personale la normativa nazionale e regionale in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni; dovrà dotare tali soggetti di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto, nonché dare adeguate istruzioni per l'uso di tali dispositivi di protezione

Il Gestore sarà responsabile, nei confronti del Comune e di terzi che utilizzeranno gli impianti, dell'attuazione delle norme e disposizioni relative alla Sicurezza, nonché delle norme relative all'igiene ed alla prevenzione degli infortuni e delle prescrizioni igienico-sanitarie impartite dall'Azienda USL.

Le parti danno atto che l'esecuzione della prestazione oggetto della presente convenzione non comporterà alcun costo per la riduzione dei rischi da interferenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del medesimo D. Lgs. 09.04.2008, n. 81, in quanto:

- non essendo prevista (nell'espletamento del servizio affidato presso gli impianti sportivi in oggetto) la compresenza del personale del

Gestore e di quello del Comune, non vi sarà alcuna interferenza fra essi;

- essendo prevista la compresenza, presso gli impianti in oggetto, del pubblico e del personale del Gestore nell'espletamento delle sole funzioni di pulizia (da svolgersi garantendo il divieto di accesso del pubblico ai locali oggetto di pulizia, durante la pulizia stessa) e vigilanza sul pubblico stesso, tale compresenza (ed eventuale interferenza) non genererà rischi relativi alla sicurezza degli impianti sportivi, ma forse li ridurrà.

Le verifiche e le eventuali manutenzioni periodiche dei sistemi di prevenzione incendi saranno a carico dell'Amministrazione comunale, la quale potrà effettuarle direttamente o tramite affidamento a terzi.

ART. 20 – CONTROLLI

Il personale del Comune ed, in particolare, dell'Ufficio Tecnico, dovrà, con la frequenza e nei casi che riterrà opportuno, controllare l'efficienza e la buona manutenzione degli impianti, dei materiali e delle attrezzature, previa comunicazione al Gestore, il quale potrà a sua volta essere presente con propri rappresentanti.

La mancata osservanza della presente convenzione e/o eventuali carenze manutentive riscontrate dal personale del Comune, saranno oggetto di valutazione e di discussione tra le due parti, opportunamente convocate, al fine di pervenire alla più idonea soluzione dei problemi eventualmente riscontrati.

Qualora le carenze o le violazioni dovessero persistere, il Comune potrà revocare la presente convenzione.

ART. 21 – RISOLUZIONE E RECESSO

Il mancato rispetto, da parte del Gestore, anche di uno solo degli obblighi allo stesso derivanti dalla presente convenzione, costituisce giusto motivo

di risoluzione.

L'Amministrazione, inoltre, si riserva la facoltà di revoca, in ogni tempo, qualora motivi di pubblica utilità e/o il verificarsi di fatti e situazioni particolari la rendessero opportuna, a suo insindacabile giudizio.

Le parti potranno comunque recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno tre mesi.

E' altresì causa di risoluzione della convenzione il mancato utilizzo, nelle transazioni derivanti dalla presente convenzione, del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13.08.2010, n. 136.

ART. 22 – CONTROVERSIE

In caso di controversie tra le parti, competente a giudicare sarà esclusivamente il Foro di Treviso.

ART. 23 – PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE BENI CONCESSI IN GESTIONE

Il Gestore dichiara di essersi recato presso gli impianti sportivi oggetto della presente convenzione, di aver preso totale conoscenza dei medesimi con tutte le loro condizioni e circostanze generali e particolari, di accettarli nel loro attuale stato e condizione, di considerarli idonei ai fini dell'uso e della gestione secondo le modalità contenute nel presente atto.

ART. 24 – CAUZIONE E SPESE

Il Gestore è esonerato dal prestare cauzione a garanzia della presente concessione, in considerazione della modesta entità economica della stessa, nonché delle sue finalità sociali.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del Gestore.

Le parti convengono che il presente atto, redatto nella forma di scrittura privata, sarà registrato in caso d'uso ai sensi di legge, con oneri a carico della parte richiedente.

ART. 25 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Il Gestore, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, adottato ai sensi del D.P.R. 16.04.2013, n. 62.

La violazione degli obblighi di cui sopra può costituire causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 26 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003, nonché del Regolamento UE 679/2016, il Gestore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza o in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgareli in alcun modo, né farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale. Il Gestore si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori degli impianti sportivi nel rispetto di quanto previsto dalle citate norme.

ART. 27 – DISPOSIZIONI FINALI

Il Gestore si impegna alla scrupolosa osservanza delle vigenti prescrizioni in materia di sicurezza ed a quelle che, di volta in volta, venissero imposte dalle autorità competenti.

Il Gestore si impegna, altresì, a rispettare e a far rispettare scrupolosamente gli orari di utilizzo concordati con il Comune ed eventuali Regolamenti

comunali in vigore o di futura emanazione in materia di utilizzo degli impianti sportivi.

E' vietata la cessione totale o parziale della presente convenzione.

Per quanto non espressamente stabilito nella presente convenzione, si farà riferimento alle norme del Codice Civile ed agli usi e consuetudini locali.

IL COMUNE

IL GESTORE (_____)

Responsabile P.O.

II Presidente